

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 3 marzo 2009

Titolo I - Principi Generali -

Capo I – Autonomia del Comune

Art. 1 - Autonomia Statutaria

1. La comunità locale di Cologno Monzese è autonoma e realizza il proprio autogoverno nonché l'indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sui principi dell'autonomia degli enti locali e della sussidiarietà.
3. I rapporti fra il comune, la regione, la provincia e gli altri comuni si ispirano ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto degli interessi della comunità rappresentata.
4. Nell'ambito delle leggi che regolano la finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie entrate finanziarie.
5. L'azione dei soggetti pubblici e privati deve svolgersi nel rispetto delle leggi e nei limiti previsti dalle norme del presente statuto nonché dai regolamenti ed atti amministrativi.

Art. 2 – Finalità

1. Il comune di Cologno Monzese esprime e realizza la pluralità dei valori della comunità, nelle sue espressioni individuali e collettive, salvaguardando in particolare quelli della vita umana, della persona, della famiglia e assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nella cura e nell'educazione dei figli, nella garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale.

2. Fonda la propria azione sui principi di libertà, d'uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione.
3. Tende a rinsaldare i vincoli di solidarietà con altre comunità, a praticare la tolleranza ed il rispetto della pluralità etnica, di tutte le culture, di tutte le convinzioni laiche e religiose e a garantire la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
4. Promuove la qualità della vita tutelando e risanando l'ambiente, rendendo equilibrato l'assetto del territorio, concorrendo alla eliminazione o riduzione di ogni forma di inquinamento; sostiene, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, necessità e diritti della comunità.
5. Tutela e valorizza le risorse naturali, paesaggistiche, artistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali territoriali.
6. Vigila che nessuna discriminazione o privilegio possano essere determinati dall'appartenenza a partiti politici, gruppi, associazioni, genere, etnia, lingua, religione, opinione, provenienza e condizione personale o sociale.
7. Opera al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, del processo civile, delle pari opportunità, dell'effettiva partecipazione di tutti i cittadini ad organizzazioni politiche, economiche, sociali, culturali e sportive.
8. Riconosce la famiglia come nucleo fondamentale e portante della società cui tutti gli interventi ed i servizi devono, prioritariamente, essere indirizzati.
9. Favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse della comunità sulla base del principio di sussidiarietà.
10. Rispetta la funzione ed il ruolo dei partiti, delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti con le loro strutture organizzative e/o con i loro associati sul territorio, nonché di altre forme associative.
11. Promuove una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto dei diritti umani mediante proposte culturali, di educazione, di informazione e di cooperazione.

Art. 3 – Rappresentanza della comunità

1. Il comune, che rappresenta la comunità locale, regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'interesse del territorio e della popolazione con gli strumenti previsti dalle vigenti normative.
2. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune programma e coordina l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. Il comune può intervenire, in sostituzione o in collaborazione delle libere forme associative, per garantire alla cittadinanza i servizi ritenuti necessari o utili alla stessa.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune di Cologno Monzese ha una estensione di Km² 8,41.
2. Il territorio comunale si suddivide in tre zone organiche denominate "Quartiere ", distinte con le lettere "A", "B", e "C", quali ambiti territoriali di delimitazione della competenza delle Consulte di Quartiere, che sono disciplinate dall'apposito regolamento.
3. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Villa Casati. In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il comune, insignito del titolo di "città" con D.P.R. del 19 settembre 1996, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cologno Monzese.
2. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e concessi ai sensi di legge dal D.P.R. in data 1 settembre 1969. Il comune ha come suo segno distintivo lo stemma seguente: «partito: nel 1° di verde al pastorale d'oro posto in palo, nel 2° d'oro alla torre al naturale, merlata alla guelfa, aperta e finestrata del campo. Ornamenti esteriori da comune». Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone costituito da drappo partito, di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Città di Cologno Monzese. Supporto e finiture come dal D.P.R. sopra citato.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta, anche su deliberazione del consiglio comunale, può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Su proposta della giunta comunale o di un consigliere comunale, il consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, che si siano particolarmente distinte per impegno umanitario, civile, sociale o sportivo.
6. Le benemeritenze istituite dal comune sono consegnate con le modalità previste da apposito regolamento.
7. La festa patronale coincide con la festa di S. Ambrogio. La terza domenica di ottobre è, come da tradizione, la "festa della città di Cologno Monzese".
8. Il comune deve mantenere gli standard che hanno consentito il riconoscimento di "città sostenibile delle bambine e dei bambini".

Capo II – Diritto d'informazione

Art. 6 - Accesso agli atti

1. A ciascun cittadino è consentita la consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere negati alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento, da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, il richiedente può chiedere per iscritto, entro trenta giorni, al difensore civico che sia riesaminata la determinazione, espressa o tacita, del responsabile del servizio. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico l'accesso è consentito. Contro il diniego, anche se intervenuto a seguito del riesame richiesto dal difensore civico, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 7 - Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli la cui riservatezza è prescritta da leggi e da regolamenti, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio.
3. L'affissione degli atti dell'amministrazione comunale o, per obbligo di leggi o regolamenti, quelli degli enti pubblici viene curata dal responsabile del servizio di segreteria che si avvale dell'ufficio dei messi comunali e, su attestazione di questo, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio.
6. Gli atti dell'amministrazione per i quali è prevista l'affissione all'albo pretorio devono, di norma, essere pubblicati anche sul sito web del comune di Cologno Monzese.

Art. 8 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa e al presidente del consiglio relativamente all'attività istituzionale.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 9 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Unitamente alla presentazione della candidatura alla carica di sindaco e di ogni singola lista, deve essere depositato un bilancio preventivo.
2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune per tutta la durata della campagna elettorale con avviso pubblico.
3. Entro i venti giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il sindaco eletto e gli altri candidati sindaci nonché i rappresentanti delle liste depositate presentano al segretario comunale un rendiconto analitico delle spese effettuate.
4. I rendiconti sono pubblicati, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio del comune e, di norma, sul sito web del comune, dove rimarranno esposti per trenta giorni consecutivi. Viene data informazione dell'avvenuta pubblicazione.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in comune a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione od ottenere copia.

Art. 10 – Funzioni, programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e le forme della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Milano, con la Regione Lombardia.

Art. 11 – Diritti dei cittadini

1. Il comune svolge la sua attività nel rispetto dei valori della partecipazione e della solidarietà, senza distinzione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni e condizioni sociali.
2. Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative

culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; tali iniziative devono tendere a fare del comune una terra di pace, nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli.

3. Il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale è garantito e valorizzato dal comune; a tal fine, il comune assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

4. Riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà.

Art. 12 – Pari opportunità

1. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Dovrà promuovere e garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. Il comune favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti, nonché più in generale nella città, rispettando autonomia, differenze e pluralità di progetti.

3. Il comune attiva altresì ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle istituzioni con quelle sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne.

Art. 13 – Solidarietà internazionale, impegno per la pace e i diritti umani

1. Il comune promuove la libertà, la pace e l'incontro fra popoli.

2. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano e attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi.

3. Sostiene iniziative che sviluppino processi di integrazione garantendo i diritti fondamentali.

4. Il comune, al fine di contrastare le culture della violenza nella società, intesa non solo come uso della forza per risolvere i conflitti di ogni tipo, ma anche come violenza strutturale, ingiustizia sociale, degrado ambientale, si avvale dell'ufficio per la pace e i diritti umani e di tutte le strutture comunali, con lo scopo di promuovere a qualsiasi livello una cultura non violenta che tuteli i diritti umani nel rispetto della costituzione repubblicana, delle leggi vigenti e delle norme del diritto internazionale che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e dei popoli.

Le attività saranno definite anche in collaborazione con le associazioni interessate nonché con quelle riunite nella consulta per la pace, i diritti umani e la solidarietà tra i popoli sulla base di un apposito regolamento.

Art. 14 – Cultura, istruzione, giovani

1. Il comune valorizza le tradizioni culturali della città, sostiene le espressioni culturali, favorisce, in particolare, iniziative fondate sulla storia locale.
2. Opera per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Il comune persegue il superamento di ogni forma di analfabetismo, il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema formativo che garantisca a tutti ed a tutte le età identiche opportunità di istruzione e di cultura.
4. Il comune favorisce le iniziative volte a diffondere conoscenze e tecnologie necessarie per accedere ai servizi.
5. Riconosce la priorità degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso dei minori ai servizi educativi.
6. Il comune valorizza l'associazionismo giovanile ispirato ai principi di libertà, pace, tolleranza, fratellanza e solidarietà.
7. Favorisce centri di aggregazione sociale ove i giovani possano esprimere le loro idealità culturali, artistiche e politiche.

Art. 15 – Territorio e ambiente

1. Il comune nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'arredo urbano, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni forma di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro pubblici e privati.
2. Opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 16 – Politiche sociali e sanitarie

1. Il comune concorre:
 - a) a garantire il diritto alla salute e a promuovere una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione; ad assicurare i servizi per l'informazione e le emergenze sanitarie, in collaborazione con le istituzioni preposte (Distretto socio sanitario, Asl, Azienda ospedaliera);
 - b) a sviluppare un efficiente servizio di assistenza sociale per tutti e in modo particolare a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici e privati;
 - c) a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario

e a eliminare particolari situazioni di povertà e di emarginazione;
d) ad attuare una politica di interventi allo scopo di migliorare lo stato sociale.

Art. 17 – Economia e lavoro

1. Il comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture.
2. Promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese avanzate e sostiene l'artigianato.
3. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione.
4. Agevola l'associazionismo cooperativo e consortile, favorendo una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro utili socialmente e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

Art. 18 – Organizzazione ed informazione

1. Il comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.
2. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione con i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa sulle proprie attività come premessa per un'effettiva partecipazione popolare.

TITOLO II - Ordinamento strutturale

Capo I – Organi e loro attribuzioni

Art. 19 – Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione, è il legale rappresentante del comune ed esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; le deliberazioni concernenti persone sono da assumere a scrutinio segreto, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute di giunta e di consiglio comunale quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal vice segretario.

Qualora il vice segretario non sia presente si provvede, se trattasi di seduta di giunta comunale, attraverso altro dirigente dell'ente o membro di giunta nominati dal sindaco; se trattasi di seduta di consiglio comunale si provvede alla sostituzione mediante altro dirigente dell'ente o funzionario, avente titoli e competenza, nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Capo II – Del consiglio comunale

Art. 21 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Esso è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio con la maggioranza dei 2/3. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede ad ulteriori due votazioni nelle quali sarà ancora richiesta la maggioranza dei due terzi. Se alla terza votazione nessuno avrà raggiunto la suddetta maggioranza qualificata, si procederà, nella stessa seduta, ad ulteriore votazione nella quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Se nessuno raggiunge la suddetta maggioranza assoluta il consiglio si aggiorna entro i due giorni successivi e procede a cinque votazioni nelle quali è sempre sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Tale procedimento deve essere ripetuto sino all'elezione del presidente.

2. Per l'assolvimento di tali funzioni, il presidente è coadiuvato da un ufficio di presidenza composto dallo stesso presidente del consiglio comunale e da due

vice presidenti, di cui uno riservato alla minoranza.

Il vice presidente eletto con il maggior numero di voti assume funzioni vicarie.

3. All'ufficio di presidenza vanno garantite sede, attrezzature e risorse finalizzate allo svolgimento delle funzioni che saranno stabilite nel regolamento.

4. Le competenze del presidente e dell'ufficio di presidenza saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 22 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; tutte le altre sono da considerarsi straordinarie.

3. Le modalità, per i termini della convocazione nonché il funzionamento del consiglio sono stabiliti dal regolamento del consiglio comunale, che può prevedere anche i termini per la seduta di seconda convocazione.

4. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 23 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del consiglio

provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 24 – Commissioni

1. Il consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, di garanzia, propositive, consultive. Può altresì istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni, aperte al pubblico nei limiti delle norme e dei regolamenti vigenti, sono composte e presiedute con criterio proporzionale da consiglieri comunali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 25 – Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro stato giuridico, le loro dimissioni e la loro sostituzione sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni (sessioni ordinarie o a quelle straordinarie, o anche alle sessioni in generale) per tre volte consecutive senza aver comunicato il motivo dell'assenza possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale assunta con maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con avviso scritto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 30, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Perché la deliberazione di decadenza sia efficace occorre che sia assunta con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.

4. Ai consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare è stabilito dal consiglio comunale nei limiti fissati dalla legge.

Art. 26 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, di riceverne copia senza oneri e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 27 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 27 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri debbono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale, e ne danno comunicazione al presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Gruppi consiliari possono essere comunque costituiti, a prescindere dal numero di componenti, nel caso siano espressione di una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno all'elezione del consiglio comunale oppure nel caso siano espressione dei candidati sindaci collegati a liste che non abbiano ottenuto consiglieri.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari la cui disciplina, funzionamento e attribuzioni sono specificate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Ai gruppi consiliari, di maggioranza e minoranza, sono garantite sedi, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento del mandato.

Capo III – Del sindaco

Art. 28 – Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio che devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dall'insediamento.
4. Il sindaco è inoltre competente, ai sensi delle norme vigenti, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5. Il sindaco può delegare particolari specifiche attribuzioni che attengono materie definite ed omogenee a singoli assessori o consiglieri comunali.

Art. 29 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizione di legge;
 - e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza previsti dalle norme vigenti;
 - f) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo nei modi e

termini stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

g) nomina, ove lo ritenga opportuno, e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, al quale sono assegnate le funzioni previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i criteri definiti dalle norme vigenti.

h) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;

i) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 31 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve, tramite il presidente del consiglio comunale, o direttamente in consiglio dai consiglieri, le interrogazioni e le interpellanze.

Art. 32 - Vice sindaco

1. Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere

comunicato al consiglio e agli organi secondo quanto previsto dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio e negli appositi spazi presso gli edifici delle zone.

3. Quando il vice sindaco è assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore in base alla precedenza nell'ordine con cui gli assessori sono stati nominati e comunicati al consiglio. La sostituzione ha luogo, in caso di accertata assenza o di accertato impedimento, senza che occorra una investitura, di volta in volta, da parte del sindaco.

Art. 33 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, ne consegue lo scioglimento del consiglio con le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 34 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Trascorso tale termine, ne consegue lo scioglimento del consiglio con le procedure previste dalle leggi vigenti.

2. L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione nominata dal consiglio comunale e composta da n. 3 membri, di cui uno della minoranza, non consiglieri comunali, aventi competenza in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta segreta, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Capo IV - Della giunta comunale

Art. 35 - Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 36 – Composizione

1. La giunta è composta da minimo 5 (cinque) e massimo 8 (otto) assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Nella composizione della giunta comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.
3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione per gli argomenti di rispettiva competenza e/o su indicazione del sindaco.

Art. 37 – Nomina

1. I componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. A tutti i consiglieri deve essere consegnata copia del decreto di nomina o di revoca degli assessori entro tre giorni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e può provvedere alla loro sostituzione, anche nel caso di assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco nonché del vicesindaco e degli assessori fra di loro. Di norma chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 38 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 39 – Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai dirigenti.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai dirigenti;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte dei provvedimenti da sottoporre alle decisioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate al comune dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del

- controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il PEG su proposta del direttore generale;
- r) determina annualmente la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, sentito il parere del nucleo di valutazione.
- s) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 40 – Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

TITOLO III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I – Decentramento e partecipazione

Art. 41 – Consulte di quartiere

1. Il territorio comunale è ripartito nelle tre zone indicate nell'art. 4 del presente statuto.
2. Le zone denominate quartiere distinte con le lettere "A", "B", e "C" sono ambiti territoriali delle delimitazioni delle competenze delle consulte di quartiere.
3. Le consulte di quartiere sono istituite al fine di riconoscere e valorizzare le libere forme associative, di promuovere occasioni di incontro e socializzazione dei cittadini per la crescita e l'attuazione della partecipazione popolare alla vita sociale ed amministrativa della città e quali organismi di partecipazione e consultazione democratica garantendo e promuovendo il libero pluralismo esprimersi nel rispetto del testo unico dell'ordinamento degli enti locali e dello statuto.
4. Sono organi del quartiere: la consulta di quartiere ed il presidente della consulta di quartiere.
5. La consulta di quartiere ed il suo presidente rappresentano le esigenze della popolazione del quartiere e curano la raccolta di istanze che lo stimolo ad esprimerle.
6. La consulta di quartiere è eletta con le modalità previste dall'apposito regolamento.
7. La consulta di quartiere elegge nel suo seno un presidente, che la rappresenta.
8. Compito primario delle consulte di quartiere è di promuovere occasioni di incontro e di socializzazione, coinvolgendo la popolazione residente nel quartiere.
9. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della consulta di

quartiere sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

10. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- le attribuzioni, le competenze ed il funzionamento degli organi del quartiere;
- le modalità per l'elezione del presidente della consulta di quartiere;
- il numero dei componenti la consulta di quartiere;
- le modalità attraverso le quali le consulte di quartiere possono ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti, istituzioni ed aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 42 - Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II – Associazionismo e volontariato

Art. 43 – Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio con le modalità previste dall'apposito regolamento.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto.

3. Il comune riconosce e promuove inoltre le Consulte di settore (come Anziani, Sanità e Salute, Pace e Volontariato) e promuove altresì l'istituzione di una "Consulta dei Cittadini Stranieri" che verrà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 44 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente con particolare riguardo alla legge relativa alla "privacy", e di chiedere di

- essere consultata in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, compatibilmente con le necessità di procedure amministrative efficaci ed efficienti anche relativamente alla celerità.
 3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a trenta giorni.

Art. 45 - Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, liste civiche ed associazioni sostenitrici degli stessi e/o di candidati sindaci, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo materiale, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
I contributi alle associazioni vengono deliberate una volta l'anno ad esclusione di quelle su progetti ed iniziative non pianificate, ma rilevanti.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell'apposito albo comunale o sovracomunale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 46 – Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della comunità in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune favorisce le attività volontarie e gratuite svolte nell'interesse collettivo, ritenute di importanza generale e opera, compatibilmente con le possibilità del bilancio, affinché possano avere i mezzi necessari per la loro migliore riuscita anche rispetto alla tutela infortunistica.

Capo III – Modalità di partecipazione

Art. 47 – Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 48 – Petizioni

1. Tutti, anche se non residenti ma attivi e presenti sul territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. La petizione sottoscritta da almeno n. 50 persone maggiorenni, è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 (dieci) giorni, la trasmette in esame all'organo competente e ne invia copia, entro 5 (cinque) giorni, ai consiglieri comunali.
4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente deve essere comunicato al primo firmatario o ai nominativi indicati, massimo tre, affisso all'albo pretorio del comune e pubblicato sul sito web.

Art. 49 – Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 400, avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano espresse nella forma di atto amministrativo completo di dispositivo, il sindaco trasmette la proposta ai consiglieri comunali entro 10 giorni dal ricevimento e, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, ritrasmette la proposta, unitamente al parere all'organo competente, ai consiglieri comunali entro 20 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 50 – Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del comune, oppure il consiglio comunale con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale o piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilancio annuale e pluriennale di previsione;
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
6. Apposito regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, di svolgimento, di verifica della validità delle consultazioni e di proclamazione del risultato.
7. Il referendum non è valido e non produce effetti se non ha partecipato alla consultazione almeno il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto.
8. In caso di validità del referendum, il consiglio comunale e la giunta comunale devono prendere atto dell'esito entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata da almeno il 25% degli aventi diritto, il consiglio comunale e la giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo IV – Difensore civico

Art. 51 – Difensore civico

1. E' istituito nel comune di Cologno Monzese il difensore civico quale tutore e garante dei diritti del cittadino.
2. Esso opera nei confronti dell'amministrazione comunale, di istituzioni e di aziende da essa dipendenti e di qualsiasi altro ente o servizio sottoposto al controllo e alla vigilanza della stessa amministrazione.
3. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.
4. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione che sarà determinata dal regolamento.
5. Il regolamento del difensore civico determinerà la sede, la dotazione ed i criteri di assegnazione del personale. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, limitatamente alle funzioni di che trattasi, dipende dal

difensore civico.

6. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico e liquidate secondo le norme delle procedure previste dal vigente ordinamento.

7. Il regolamento sul difensore civico dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico; dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

Art. 52 – Elezione

1. Il difensore civico verrà nominato dal consiglio comunale all'interno di una rosa di almeno tre candidati, da scegliersi fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Provvede alla designazione dei candidati il sindaco in seduta congiunta con il presidente del consiglio, la conferenza dei capi gruppo e con i rappresentanti dell'associazionismo. Il regolamento stabilirà il numero dei rappresentanti dell'associazionismo e le modalità della loro designazione.

2. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei quattro quinti nelle due prime votazioni, l'elezione, da tenersi sempre nella stessa seduta, è valida se il candidato ha ottenuto i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

4. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 53 – Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

b) gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) i dipendenti comunali;

d) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il comune rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.

2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina pubblica.

Art. 54 – Cessazione dalla carica (dimissioni, decadenza, revoca)

1. Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza e revoca.
2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni.
4. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con votazione segreta e con il voto dei 2/3 dei componenti.

Art. 55 – Funzioni

1. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del comune di Cologno Monzese, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi o inerzie nei confronti dei cittadini. A tal fine riceve e formalizza le proteste dei cittadini, singoli o associati, in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o ad abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'ente.
2. Provvede altresì alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi ed interessi legittimi, eventualmente lesi dal provvedimento amministrativo. Provvede altresì alla tutela degli interessi diffusi.
3. Il difensore civico, qualora, su istanza del destinatario del provvedimento amministrativo, riscontri la non conformità dello stesso alle leggi, ai regolamenti e allo statuto e che esso non si fondi su ragioni (sostanziali), potrà invitare l'amministrazione comunale ad annullare o modificare il provvedimento amministrativo, purchè non entri nel merito della competenza gestionale dei dirigenti o responsabili dei procedimenti.
4. Al fine di accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, il difensore civico può convocare i responsabili del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento la non conformità alle leggi. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico, se richiesto dagli interessati, può richiedere all'ufficio che ha disposto il rifiuto, espresso o tacito, o il differimento dell'accesso ai documenti, di riesaminare la determinazione con le modalità prescritte ai sensi

dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

6. Le modalità per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento.

Art. 56 – Relazione al consiglio comunale

1. Il difensore civico invia, annualmente, al consiglio comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il difensore civico illustra al consiglio comunale la relazione sulla propria attività annuale.

3. Il difensore civico può anche inviare al consiglio comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Capo V – Procedimento amministrativo

Art. 57 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque, singolo o associato, sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 58 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni. Nei casi

d'istanza con carattere d'urgenza la risposta deve essere data in tempo utile.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Nel caso incida su diritti o interessi di categorie di persone, la comunicazione dovrà avvenire mediante pubblici avvisi.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 59 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non minore di 15 giorni, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. Nei casi di particolare urgenza, individuati dal regolamento, il termine sopra indicato potrà essere ridotto.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile, o da suo delegato, che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio del comune e mediante affissione in luoghi pubblici.

Titolo IV - Attività amministrativa

Art. 60 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, singoli o associati, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 61 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi pubblici fondamentali di competenza comunale può

essere, salvo diversa previsione di legge, svolta dal comune direttamente o tramite affidamento a istituzioni, aziende e società da esso direttamente controllate.

Art. 62 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione dei servizi pubblici da gestire mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dal comune, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite e partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
5. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 63 - Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Le aziende speciali ispirano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti.
4. La struttura, il funzionamento, le attività e i controlli delle aziende speciali sono disciplinati dal relativo statuto.
5. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
6. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone che abbiano i requisiti prescritti dal consiglio comunale. Le incompatibilità alle cariche di cui sopra sono disciplinate dalla legge.
7. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dalle norme

vigenti.

8. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

9. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 64 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune.

3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

5. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

7. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 65 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, nei limiti definiti dalle norme vigenti.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica

competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 66 – Forme associative

1. Al fine di svolgere in modo coordinato o associato funzioni o servizi determinati, il comune può avvalersi delle forme associative previste dalla normativa vigente con le finalità e le modalità dalla stessa individuate.

Art. 67 - Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle altre amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della normativa vigente.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V- Uffici e personale

Capo I – Uffici

Art. 68 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) la misurazione della produttività delle strutture attraverso l'introduzione sistematica del controllo di gestione;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 69 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita a tutto l'apparato dirigenziale.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza alla domanda e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 70 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta attraverso il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2. Il comune recepisce e applica i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 71 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici articolati in conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività le

mansioni di competenza, nel rispetto del contratto individuale di lavoro e degli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e la formazione professionale del personale, assicurando condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

Capo II – Personale di direzione

Art. 72 - Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Quando non risulta attivata la nomina di cui al comma 1, il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale riconoscendogli un compenso adeguato agli incarichi assegnati nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi vigenti.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive del sindaco.

5. Compete al direttore generale l'attuazione, insieme ai dirigenti, del programma del sindaco.

A tale scopo:

- a) promuove e realizza, con il concorso della conferenza dei dirigenti, processi d'innovazione e di miglioramento della qualità;
- b) definisce e coordina i sistemi di pianificazione, controllo e valutazione della gestione delle risorse dell'Ente;
- c) sovrintende alla gestione dell'Ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordina l'attività degli stessi;
- e) compete al direttore generale, nel rispetto del principio di autonomia e responsabilità dei singoli dirigenti, la risoluzione dei conflitti di competenza;
- f) presiede la conferenza dei dirigenti ed è componente di diritto del nucleo di valutazione.

Compete inoltre al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

Art. 73 – Dirigenti

1. I dirigenti provvedono ad organizzare le aree organizzative loro assegnate dal sindaco.
2. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
3. Gli incarichi di direzione sono assegnati dal sindaco e possono dallo stesso essere revocati nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione di comparto.
4. Le funzioni dei dirigenti sono quelle previste dalla normativa vigente, nonché quelle che verranno individuate dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. I dirigenti possono delegare le funzioni che precedono, tranne quelle delegate dal sindaco, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 74 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi della normativa vigente.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge, e non possono comunque avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

Art. 75 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Questi uffici sono costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui alla vigente normativa.
2. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla normativa vigente.
3. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle

modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di eventuale convenzionamento con altri comuni o di incarichi esterni.

Capo III – Il segretario comunale

Art. 76 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
6. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
7. Il segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private, gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 77 - Vice segretario comunale

1. Il sindaco può nominare un vice segretario comunale individuandolo in uno dei dirigenti dell'ente in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente.
2. Il vice segretario comunale svolge le funzioni vicarie del segretario comunale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Capo IV – La responsabilità

Art. 78 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il vice segretario e i dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui è tenuto il personale subordinato, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione del danno.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del sindaco, se imputabile ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del direttore generale.

Art. 79 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 80 - Responsabilità dei controlli

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
2. Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro

del comune deve comunque rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 81 - Attività finanziaria del comune

1. Il comune, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalle norme di legge vigenti mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
6. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di equità e progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
7. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è impegnato a ridurre l'evasione fiscale e tributaria.

Art. 82 – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali e burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle norme vigenti in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 83 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile,

unitamente al segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

3. I beni patrimoniali comunali anche non disponibili non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa é determinata dalla giunta comunale.

Art. 84 - Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 85 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, mediante:

- l'esame e la verifica degli equilibri finanziari, economici e di cassa esistenti all'interno del bilancio di previsione annuale;
- l'esame delle operazioni infra-annuali comportanti variazioni di bilancio;
- la verifica dell'equilibrio dinamico della gestione previsto dalle norme vigenti.

4. L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente mediante:

- la verifica e il controllo sulla tenuta dei registri e della documentazione obbligatoria ai fini contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- la verifica della predisposizione e presentazione delle certificazioni e delle dichiarazioni obbligatorie periodiche ed annuali.

5. L'organo di revisione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed

economicità della gestione.

7. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

8. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

9. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione previste dalle norme vigenti in materia.

10. Le cause di ineleggibilità a revisore sono quelle previste dal codice civile e dalla normativa vigente.

11. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente, il consiglio comunale provvede, entro 30 giorni dall'evento, alla sua surroga.

12. Il consiglio comunale provvede alla loro revoca in caso di inadempienza, su proposta motivata del sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

13. Il regolamento di contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed i revisori.

Art. 86 - Controllo economico della gestione

1. I dirigenti possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Il regolamento di contabilità prevede i metodi di rilevazione, delle attività svolte, al fine di consentire la valutazione dei costi dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e l'analisi degli scostamenti.

3. I dirigenti riferiscono periodicamente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento di contabilità, circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti.

Titolo VII - Disposizioni diverse

Art. 87 – Determinazione delle sanzioni a violazioni di provvedimenti comunali

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei provvedimenti stessi, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalle norme vigenti.

2. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

3. Al trasgressore è data la possibilità di essere ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 88 – Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale delibererà i regolamenti previsti dal presente statuto e non ancora approvati entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.
3. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto aggiornato il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.